

Legislazione UE Giurisprudenza Comunitaria e Internazionale



notiziario n. **4** aprile 2015

SOMMARIO

Legislazione

Indirizzo (UE) 2015/510 della Banca centrale europea, del 19 dicembre 2014

Giurisprudenza Comunitaria

Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 14 aprile 2015, causa C-527/13

Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 14 aprile 2015, causa C-409/13

Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 14 aprile 2015, causa C-76/14

Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 16 aprile 2015, causa C-42/14

Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 16 aprile 2015, cause riunite C-317/13 e C-679/13

Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 16 aprile 2015, causa C-557/13

Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 16 aprile 2015, causa C-570/13

Sentenza della Corte (Ottava Sezione) del 16 aprile 2015, cause riunite C-271/14 e C-273/14

Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 16 aprile 2015, causa C-540/13

Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 16 aprile 2015, cause riunite da C-446/12 a C-449/12

Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 16 aprile 2015, causa C-477/13

Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 16 aprile 2015, causa C-278/14

Sentenza della Corte (Nona Sezione) del 16 aprile 2015, causa C-690/13

Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 16 aprile 2015, causa C-388/13

Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 23 aprile 2015, causa C-96/14

Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 23 aprile 2015, causa C-382/13

Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 23 aprile 2015, causa C-260/13

Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 23 aprile 2015, causa C-38/14

Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 29 aprile 2015, causa C-51/13


Sentenza della Corte (Ottava Sezione) del 30 aprile 2015, causa C-97/14

Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 30 aprile 2015, causa C-80/14

Avvertenza:

Per la consultazione dell'intero testo dei documenti qui segnalati, è possibile interrogare i seguenti siti:

- per la legislazione: <http://www.europa.eu.int>
(nella sezione "Documenti" selezionare "Eur-Lex" e successivamente "Legislazione")
- per la giurisprudenza della Corte di Giustizia CE: <http://www.curia.eu.int>
(selezionare i moduli di ricerca nelle pagine dedicate alla Giurisprudenza)
- per la giurisprudenza della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo: <http://www.echr.coe.int>
- per le norme di attuazione nazionale: <http://www.gazzettaufficiale.it>

Il testo integrale delle sentenze qui pubblicate e contrassegnate con  può leggersi anche in www.cortedicassazione.it alla voce "Servizio novità"

Segnalazioni o suggerimenti possono essere inviati ai seguenti indirizzi:

FAX Ced 06 6883400
ced.cassazione@giustizia.it

Redazione:

*Vincenzo Di Cerbo - coordinatore
Valeria Piccone - selezione documenti
Gianna Cicco - raccolta materiali
Giovanni Nardelli - realizzazione grafica*

Indirizzo (UE) **2015/510** della Banca centrale europea, del 19 dicembre 2014, sull'attuazione del quadro di riferimento della politica monetaria dell'Eurosistema (BCE/2014/60)

Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea L 91 del 2 aprile 2015, pag 3

SENTENZA DELLA CORTE

(Grande Sezione)
14 aprile 2015

«Rinvio pregiudiziale – Lavoratori di sesso maschile e lavoratori di sesso femminile – Parità di trattamento in materia di previdenza sociale – Direttiva 79/7/CEE – Articolo 4 – Direttiva 97/81/CE – Accordo quadro UNICE, CEEP e CES sul lavoro a tempo parziale – Calcolo delle prestazioni – Sistema di integrazione delle lacune contributive – Lavoratori a tempo parziale e lavoratori a tempo pieno»

Nella causa **C-527/13**, avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell'articolo 267 TFUE, dal Tribunal Superior de Justicia de Galicia (Spagna), con decisione del 10 settembre 2013, pervenuta in cancelleria il 7 ottobre 2013, nel procedimento

Lourdes Cachaldora Fernández contro Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS), Tesorería General de la Seguridad Social (TGSS)

LA CORTE
dichiara

1) *L'articolo 4, paragrafo 1, della direttiva 79/7/CEE del Consiglio, del 19 dicembre 1978, relativa alla graduale attuazione del principio di parità di trattamento tra gli uomini e le donne in materia di sicurezza sociale, dev'essere interpretato nel senso che esso non osta a una normativa nazionale ai sensi della quale le interruzioni contributive, presenti nel periodo di riferimento per il calcolo di una pensione contributiva di invalidità e successive a un impiego a tempo parziale, sono prese in considerazione utilizzando le basi contributive minime vigenti e applicando a queste ultime il coefficiente riduttore relativo a detto impiego, mentre, se tali interruzioni sono successive a un impiego a tempo pieno, una riduzione siffatta non è prevista.*

2) *L'accordo quadro sul lavoro a tempo parziale, concluso il 6 giugno 1997, che figura nell'allegato alla direttiva 97/81/CE del Consiglio, del 15 dicembre 1997, relativa all'accordo quadro sul lavoro a tempo parziale concluso dall'UNICE, dal CEEP e dalla CES, come modificata dalla direttiva 98/23/CE del Consiglio, del 7 aprile 1998, dev'essere interpretato nel senso che non rientra nel suo campo di applicazione una normativa di uno Stato membro ai sensi della quale le interruzioni contributive, presenti nel periodo di riferimento per il calcolo di una pensione contributiva di*

invalidità e successive a un impiego a tempo parziale, sono prese in considerazione utilizzando le basi contributive minime vigenti e applicando a queste ultime il coefficiente riduttore relativo a detto impiego, mentre, se tali interruzioni sono successive a un impiego a tempo pieno, una riduzione siffatta non è prevista.

SENTENZA DELLA CORTE

(Grande Sezione)
14 aprile 2015

«Ricorso di annullamento – Assistenza macrofinanziaria a paesi terzi – Decisione della Commissione di ritirare una proposta di regolamento quadro – Articoli 13, paragrafo 2, TUE e 17 TUE – Articolo 293 TFUE – Principio di attribuzione delle competenze – Principio dell'equilibrio istituzionale – Principio di leale cooperazione – Articolo 296 TFUE – Obbligo di motivazione»

Nella causa **C-409/13**, avente ad oggetto un ricorso di annullamento, ai sensi dell'articolo 263 TFUE, proposto il 18 luglio 2013,

Consiglio dell'Unione europea, ricorrente
sostenuto da:

Repubblica ceca, Repubblica federale di Germania, Regno di Spagna, Repubblica francese, Repubblica italiana, Regno dei Paesi Bassi, Repubblica slovacca, Repubblica di Finlandia, Regno di Svezia, Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, intervenienti,

contro

Commissione europea, convenuta

LA CORTE
dichiara e statuisce

1) *Il ricorso è respinto.*

2) *Il Consiglio dell'Unione europea è condannato alle spese.*

3) *La Repubblica ceca, la Repubblica federale di Germania, il Regno di Spagna, la Repubblica francese, la Repubblica italiana, il Regno dei Paesi Bassi, la Repubblica slovacca, la Repubblica di Finlandia, il Regno di Svezia nonché il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord sopportano le proprie spese.*

SENTENZA DELLA CORTE

(Grande Sezione)
14 aprile 2015

«Rinvio pregiudiziale – Imposizioni interne – Articolo 110 TFUE – Tassa sugli autoveicoli riscossa da uno Stato membro in occasione della loro prima immatricolazione o della prima trascrizione del diritto di proprietà – Neutralità tra gli autoveicoli usati provenienti da altri Stati membri e gli autoveicoli simili disponibili sul mercato nazionale»

Nella causa **C-76/14**, avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell'articolo 267 TFUE, dalla Curtea de Apel Braşov (Romania), con decisione del 29 gennaio 2014, pervenuta in cancelleria il 12 febbraio 2014, nel procedimento

Mihai Manea contro Instituția Prefectului județului Braşov – Serviciul public comunitar regim de permise de conducere și înmatriculare a vehiculelor

LA CORTE
dichiara

L'articolo 110 TFUE deve essere interpretato nel senso:

– che non osta a che uno Stato membro istituisca una tassa sugli autoveicoli applicata ai veicoli usati importati in occasione della loro prima immatricolazione in tale Stato membro e ai veicoli già immatricolati nel suddetto Stato membro in occasione della prima trascrizione nel medesimo Stato del diritto di proprietà su questi ultimi,

– che osta a che detto Stato membro esenti da tale tassa i veicoli già immatricolati per i quali è stata pagata una tassa anteriormente vigente, giudicata incompatibile con il diritto dell'Unione.

SENTENZA DELLA CORTE

(Terza Sezione)
16 aprile 2015

«Rinvio pregiudiziale – Fiscalità – Sistema comune d'imposta sul valore aggiunto – Locazione di un bene immobile – Fornitura di elettricità, di riscaldamento e di acqua nonché raccolta dei rifiuti – Contratto tra il locatore e i fornitori di tali beni e servizi – Prestazioni fornite al conduttore considerate come effettuate dal locatore – Oneri di locazione – Determinazione della base imponibile – Possibilità di includere gli oneri di locazione nella base imponibile dei servizi di locazione – Operazione costituita da un'unica prestazione o da più prestazioni indipendenti»

Nella causa **C-42/14**, avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell'articolo 267 TFUE, dal Naczelny Sąd Administracyjny (Polonia), con decisione del 22 ottobre 2013, pervenuta in cancelleria il 27 gennaio 2014, nel procedimento

Minister Finansów contro Wojskowa Agencja Mieszkaniowa w Warszawie

LA CORTE
dichiara

1) Gli articoli 14, paragrafo 1, 15, paragrafo 1, e 24, paragrafo 1, della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto, come modificata dalla direttiva 2009/162/UE del Consiglio, del 22 dicembre 2009, devono essere interpretati nel senso che, nell'ambito della locazione di un bene immobile, la fornitura di elettricità, di riscaldamento e di acqua, nonché la raccolta dei rifiuti, cui provvedono operatori terzi a favore del conduttore che utilizza direttamente tali beni e servizi, devono essere considerate prestate dal locatore qualora questi abbia concluso i contratti per la fornitura di tali prestazioni e si limiti a trasferirne i costi al conduttore.

2) La citata direttiva dev'essere interpretata nel senso che la locazione di un bene immobile e la fornitura di acqua, di elettricità, di riscaldamento nonché la raccolta dei rifiuti che accompagnano tale locazione devono, in linea di principio, essere considerate costitutive di più prestazioni distinte e indipendenti da valutarsi separatamente dal punto di vista dell'imposta sul valore aggiunto, a meno che vi siano elementi dell'operazione, tra cui quelli che indicano la ragione economica della conclusione del contratto, tanto strettamente collegati da formare oggettivamente una sola prestazione economica inscindibile, la cui scomposizione risulterebbe artificiosa.

Spetta al giudice nazionale effettuare le necessarie valutazioni tenendo conto dell'insieme delle circostanze in cui si svolgono la locazione e le prestazioni che l'accompagnano e in particolare del contenuto del contratto stesso.

SENTENZA DELLA CORTE

(Quarta Sezione)
16 aprile 2015

«Ricorso di annullamento – Cooperazione di polizia e giudiziaria in materia penale – Sottoposizione di una nuova sostanza psicoattiva a misure di controllo – Determinazione della base giuridica – Quadro normativo applicabile a seguito dell'entrata in vigore del Trattato di Lisbona – Disposizioni transitorie – Base giuridica derivata – Consultazione del Parlamento»

Nelle cause riunite **C-317/13** e **C-679/13**, aventi ad oggetto due ricorsi di annullamento ai sensi dell'articolo 263 TFUE, presentati rispettivamente il 7 giugno e il 19 dicembre 2013,

Parlamento europeo, ricorrente
contro
Consiglio dell'Unione europea, convenuto
sostenuto da:
Repubblica d'Austria, interveniente

LA CORTE
dichiara e statuisce

1) *La decisione 2013/129/UE del Consiglio, del 7 marzo 2013, che sottopone a misure di controllo la 4-metilanfetamina, e la decisione di esecuzione 2013/496/UE del Consiglio, del 7 ottobre 2013, che sottopone a misure di controllo il 5-(2-amminopropil)indolo, sono annullate.*

2) *Gli effetti della decisione 2013/129 e della decisione di esecuzione 2013/496 sono mantenuti fino all'entrata in vigore di nuovi atti diretti a sostituirle.*

3) *Il Consiglio dell'Unione europea è condannato alle spese.*

4) *La Repubblica d'Austria sopporta le proprie spese.*

SENTENZA DELLA CORTE

(Prima Sezione)
16 aprile 2015

«Rinvio pregiudiziale – Regolamento (CE) n. 1346/2000 – Articoli 4 e 13 – Procedura di insolvenza – Pagamento effettuato successivamente alla data di apertura della procedura di insolvenza sulla base di pignoramento effettuato anteriormente a tale data – Azione revocatoria contro un atto pregiudizievole per gli interessi dei creditori – Termini di prescrizione, di esercizio dell'azione revocatoria e di decadenza – Regole relative alla forma dell'azione revocatoria – Legge applicabile»

Nella causa **C-557/13**, avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell'articolo 267 TFUE, dal Bundesgerichtshof (Germania), con decisione del 10 ottobre 2013, pervenuta in cancelleria il 29 ottobre seguente, nel procedimento

Hermann Lutz contro Elke Bäuerle, agente in qualità di curatore fallimentare della ECZ Autohandel GmbH

LA CORTE
dichiara

1) *L'articolo 13 del regolamento (CE) n. 1346/2000 del Consiglio, del 29 maggio 2000, relativo alle procedure di insolvenza, dev'essere interpretato nel senso della sua applicabilità ad una fattispecie in cui il pagamento, contestato da un curatore fallimentare, di una somma di denaro, pignorata anteriormente all'apertura della procedura di insolvenza, sia stato effettuato solo successivamente all'apertura della procedura stessa.*

2) *L'articolo 13 del regolamento n. 1346/2000 dev'essere interpretato nel senso che il regime derogatorio da esso istituito include parimenti i termini di prescrizione, i termini per l'esercizio dell'azione revocatoria e i termini di decadenza previsti dalla legge cui è soggetto l'atto contestato dal curatore fallimentare.*

3) *Le regole di forma che presidono all'esercizio di un'azione revocatoria sono determinate, ai fini dell'applicazione dell'articolo 13 del regolamento n. 1346/2000, dalla legge cui è soggetto l'atto contestato dal curatore fallimentare.*

SENTENZA DELLA CORTE

(Quinta Sezione)
16 aprile 2015

«Rinvio pregiudiziale – Ambiente – Direttiva 2011/92/UE – Valutazione dell’impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati – Costruzione di un centro commerciale – Efficacia vincolante di una decisione amministrativa di non effettuare una valutazione di impatto ambientale – Mancata partecipazione del pubblico»

Nella causa **C-570/13**, avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dal Verwaltungsgerichtshof (Austria), con decisione del 16 ottobre 2013, pervenuta in cancelleria il 6 novembre 2013, nel procedimento

Karoline Gruber contro Unabhängiger Verwaltungssenat für Kärnten, EMA Beratungs- und Handels GmbH,
Bundesminister für Wirtschaft, Familie und Jugend

LA CORTE
dichiara

L’articolo 11 della direttiva 2011/92/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, concernente la valutazione dell’impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, dev’essere interpretato nel senso che osta a una normativa nazionale, come quella di cui trattasi nel procedimento principale, in forza della quale una decisione amministrativa che accerta che non è necessario effettuare una valutazione dell’impatto ambientale per un progetto ha efficacia vincolante nei confronti dei vicini che non dispongono di un diritto di ricorso avverso detta decisione amministrativa, e ciò a condizione che tali vicini, facenti parte del «pubblico interessato» ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 2, di tale direttiva, soddisfino i criteri previsti dal diritto nazionale per quanto riguarda l’«interesse sufficiente» o la «violazione di un diritto». Spetta al giudice del rinvio verificare se tale condizione sia soddisfatta nel procedimento dinanzi a esso pendente. In caso affermativo, esso deve negare l’efficacia vincolante, nei confronti di detti vicini, di una decisione amministrativa di non effettuare tale valutazione.

SENTENZA DELLA CORTE

(Ottava Sezione)
16 aprile 2015

«Rinvio pregiudiziale – Medicinali per uso umano – Direttiva 89/105/CEE – Articolo 6, punti 3 e 5 – Cancellazione di medicinali da un elenco di specialità medicinali prese in carico in aggiunta ai prezzi forfettari ospedalieri – Obbligo di motivazione»

Nelle cause riunite **C-271/14** e **C-273/14**, aventi ad oggetto le domande di pronuncia pregiudiziale proposte alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dal Conseil d’État (Francia), con decisioni del 14 maggio 2014, pervenute in cancelleria rispettivamente il 4 giugno ed il 5 giugno 2014, nei procedimenti

LFB Biomédicaments SA, Association des déficitaires en Alpha 1 Antitrypsine (Association ADAAT Alpha 1-Francia) (C-271/14), Pierre Fabre Médicament SA (C-273/14)

contro

Ministre des Finances et des Comptes publics,
Ministre des Affaires sociales et de la Santé

LA CORTE
dichiara

L’articolo 6 della direttiva 89/105/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1988, riguardante la trasparenza delle misure che regolano la fissazione dei prezzi delle specialità per uso umano e la loro inclusione nei regimi nazionali di assicurazione malattia, deve essere interpretato nel senso che l’obbligo di motivazione previsto ai punti 3 e 5 di tale articolo è applicabile ad una decisione che limita le condizioni di rimborso o riduce il livello di presa in carico di un medicinale, escludendolo dall’elenco delle specialità medicinali prese in carico dai regimi obbligatori di assicurazione malattia in aggiunta alle prestazioni di ricovero la cui presa in carico è garantita nel quadro di prezzi forfettari di degenza e di cure.

SENTENZA DELLA CORTE

(Quarta Sezione)
16 aprile 2015

«Ricorso di annullamento – Cooperazione di polizia e giudiziaria in materia penale – Fissazione della data di decorrenza degli effetti di una decisione anteriore – Determinazione della base giuridica – Quadro giuridico applicabile a seguito dell'entrata in vigore del Trattato di Lisbona – Disposizioni transitorie – Base giuridica derivata – Consultazione del Parlamento»

Nella causa **C-540/13**, avente ad oggetto un ricorso di annullamento ai sensi dell'articolo 263 TFUE, presentato il 15 ottobre 2013,

Parlamento europeo, ricorrente
contro
Consiglio dell'Unione europea, convenuto

LA CORTE
dichiara e statuisce

1) La decisione 2013/392/UE del Consiglio, del 22 luglio 2013, che fissa la data di decorrenza degli effetti della decisione 2008/633/GAI relativa all'accesso per la consultazione al sistema di informazione visti (VIS) da parte delle autorità designate degli Stati membri e di Europol ai fini della prevenzione, dell'individuazione e dell'investigazione di reati di terrorismo e altri reati gravi, è annullata.

2) Gli effetti della decisione 2013/392 sono mantenuti fino all'entrata in vigore di un nuovo atto diretto a sostituirla.

3) Il Consiglio dell'Unione europea è condannato alle spese.

SENTENZA DELLA CORTE

(Quarta Sezione)
16 aprile 2015

«Rinvio pregiudiziale – Spazio di libertà, sicurezza e giustizia – Passaporto biometrico – Dati biometrici – Regolamento (CE) n. 2252/2004 – Articolo 1, paragrafo 3 – Articolo 4, paragrafo 3 – Uso dei dati rilevati per fini diversi dal rilascio dei passaporti e dei documenti di viaggio – Costituzione e utilizzo di banche dati contenenti dati biometrici – Garanzie di legge – Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea – Articoli 7 e 8 – Direttiva 95/46/CE – Articoli 6 e 7 – Diritto

al rispetto della vita privata – Diritto alla protezione dei dati personali – Applicazione alle carte di identità»

Nelle cause riunite da **C-446/12** a **C-449/12**, aventi ad oggetto le domande di pronuncia pregiudiziale proposte alla Corte, ai sensi dell'articolo 267 TFUE, dal Raad van State (Paesi Bassi), con decisioni del 28 settembre 2012, pervenute in cancelleria il 3 ottobre 2012 (C-446/12), il 5 ottobre 2012 (C-447/12) e l'8 ottobre 2012 (C-448/12 e C-449/12), nei procedimenti

W.P. Willems (C-446/12) contro Burgemeester van Nuth
e
H.J. Kooistra (C-447/12) contro Burgemeester van Skarsterlân
e
M. Roest (C-448/12) contro Burgemeester van Amsterdam
e
L.J.A. van Luijk (C-449/12) contro Burgemeester van Den Haag

LA CORTE
dichiara

1) L'articolo 1, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 2252/2004 del Consiglio, del 13 dicembre 2004, relativo alle norme sulle caratteristiche di sicurezza e sugli elementi biometrici dei passaporti e dei documenti di viaggio rilasciati dagli Stati membri, come modificato dal regolamento (CE) n. 444/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 maggio 2009, deve essere interpretato nel senso che il suddetto regolamento non è applicabile alle carte d'identità rilasciate da uno Stato membro ai propri cittadini, come le carte d'identità dei Paesi Bassi, e ciò indipendentemente tanto dalla durata della loro validità quanto dalla possibilità di utilizzarle nel corso di viaggi effettuati al di fuori di tale Stato.

2) L'articolo 4, paragrafo 3, del regolamento n. 2252/2004, come modificato dal regolamento n. 444/2009, deve essere interpretato nel senso che non impone agli Stati membri di garantire nella loro legislazione nazionale che i dati biometrici rilevati e conservati conformemente al suddetto regolamento non saranno rilevati, trattati e utilizzati a fini diversi dal rilascio del passaporto o del documento di viaggio, non rientrando siffatto aspetto nell'ambito di applicazione del summenzionato regolamento.

SENTENZA DELLA CORTE(Quarta Sezione)
16 aprile 2015

«Rinvio pregiudiziale – Direttiva 2005/36/CE – Articolo 10 – Riconoscimento delle qualifiche professionali – Accesso alla professione di architetto – Titoli non rientranti tra quelli di cui all'allegato V, punto 5.7.1 – Nozioni di “ragione specifica ed eccezionale” e di “architetto”»

Nella causa **C-477/13**, avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell'articolo 267 TFUE, dal Bundesverwaltungsgericht (Germania), con decisione del 10 luglio 2013, pervenuta in cancelleria il 5 settembre 2013, nel procedimento

Eintragungsausschuss bei der Bayerischen Architektenkammer contro Hans Angerer con l'intervento di:
Vertreter des Bundesinteresses beim Bundesverwaltungsgericht,
Landesrechtsanwaltschaft Bayern als Vertreter des öffentlichen Interesses,

LA CORTE
dichiara

1) *L'articolo 10, lettera c), della direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 settembre 2005, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, come modificata dal regolamento (CE) n. 279/2009 della Commissione, del 6 aprile 2009, deve essere interpretato nel senso che il richiedente che intende beneficiare del regime generale di riconoscimento dei titoli di formazione, di cui al capo I del titolo III di tale direttiva, oltre ad essere in possesso di un titolo di formazione non rientrante tra quelli di cui all'allegato V, punto 5.7.1, di detta direttiva, deve anche dimostrare l'esistenza di una «ragione specifica ed eccezionale».*

2) *L'articolo 10, lettera c), della direttiva 2005/36, come modificata dal regolamento n. 279/2009, deve essere interpretato nel senso che la nozione di «ragione specifica ed eccezionale», ai sensi di tale disposizione, si riferisce alle circostanze per le quali il richiedente non possiede un titolo tra quelli elencati all'allegato V, punto 5.7.1, di tale direttiva, fermo restando che detto richiedente non può avvalersi del fatto di possedere qualifiche professionali che, nel suo Stato membro di origine, gli aprono l'accesso ad una professione diversa da quella che intende esercitare nello Stato membro ospitante.*

3) *L'articolo 10, lettera c), della direttiva 2005/36, come modificata dal regolamento n. 279/2009, deve essere interpretato nel senso che la nozione di «architetto», di cui a tale disposizione, deve essere definita alla luce della normativa dello Stato membro ospitante e, quindi, che detta nozione non impone necessariamente che il richiedente sia in possesso di una formazione e di un'esperienza che si estendano non solo ad attività tecniche di progettazione edilizia, sovrintendenza ai lavori ed esecuzione, ma anche ad attività attinenti alla concezione artistica ed economica dell'edificio, ad attività urbanistiche, oppure ad attività di conservazione dei monumenti.*

SENTENZA DELLA CORTE(Quinta Sezione)
16 aprile 2015

«Rinvio pregiudiziale – Appalti pubblici – Forniture – Specifiche tecniche – Principi di parità di trattamento e di non discriminazione – Obbligo di trasparenza – Riferimento ad un prodotto recante un marchio commerciale – Valutazione dell'equivalenza del prodotto proposto da un offerente – Cessata fabbricazione del prodotto di riferimento»

Nella causa **C-278/14**, avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell'articolo 267 TFUE, dalla Curtea de Apel Alba Iulia (Romania), con decisione del 21 marzo 2014, pervenuta in cancelleria il 6 giugno 2014, nel procedimento

SC Enterprise Focused Solutions SRL contro Spitalul Județean de Urgență Alba Iulia

LA CORTE
dichiara

L'articolo 23, paragrafo 8, della direttiva 2004/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, relativa al coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi, come modificata dal regolamento (UE) n. 1251/2011 della Commissione, del 30 novembre 2011, non è applicabile a un appalto pubblico il cui valore non raggiunga la soglia di applicazione prevista da tale direttiva. Nell'ambito di un

appalto pubblico non assoggettato alla predetta direttiva, ma che presenta un interesse transfrontaliero certo, circostanza che spetta al giudice del rinvio verificare, le norme fondamentali e i principi generali del Trattato FUE, segnatamente i principi di parità di trattamento e di non discriminazione, nonché l'obbligo di trasparenza che ne deriva, devono essere interpretati nel senso che l'amministrazione aggiudicatrice non può respingere un'offerta che soddisfa i requisiti del bando di gara basandosi su motivi non previsti in tale bando.

SENTENZA DELLA CORTE

(Nona Sezione)

16 aprile 2015

«Rinvio pregiudiziale – Aiuti di Stato – Nozione – Articolo 87, paragrafo 1, CE – Privilegi conferiti a un istituto bancario – Società che assolvono obblighi di servizio pubblico – Aiuti esistenti e aiuti nuovi – Articolo 88, paragrafo 3, CE – Poteri del giudice nazionale»

Nella causa **C-690/13**, avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell'articolo 267 TFUE, dal Monomeles Efeteio Thrakis (Grecia), con decisione del 18 novembre 2013, pervenuta in cancelleria il 27 dicembre 2013, nel procedimento

Trapeza Eurobank Ergasias AE contro Agrotiki Trapeza tis Ellados AE (ATE), Pavlos Sidiropoulos

LA CORTE
dichiara

1) *L'articolo 87, paragrafo 1, CE deve essere interpretato nel senso che possono rientrare nel suo ambito di applicazione privilegi, come quelli di cui trattasi nel procedimento principale, grazie ai quali una banca gode del diritto di iscrivere unilateralmente un'ipoteca su immobili appartenenti ad agricoltori o ad altri soggetti che svolgono un'attività connessa all'attività agricola, del diritto di chiedere l'esecuzione forzata mediante una semplice scrittura privata, nonché del diritto di essere esonerata dal pagamento delle spese e dei diritti inerenti a tale iscrizione. Spetta tuttavia al giudice del rinvio valutare se ciò avvenga nel procedimento principale.*

2) *Sulla risposta alla prima questione, lettera a), può influire la circostanza che i privilegi, come quelli di cui trattasi nel*

procedimento principale, conferiti dalla legislazione nazionale a una banca indipendente di pubblica utilità, al momento della creazione della medesima, in considerazione delle attività di credito agricolo e dei compiti specifici ad essa attribuiti, sono sempre in vigore dopo che le funzioni di tale banca sono state estese all'esercizio di qualsiasi attività bancaria e la suddetta banca è divenuta una società per azioni. Spetta al giudice del rinvio esaminare se, alla luce di tutte le circostanze di fatto e di diritto pertinenti, siano soddisfatte le quattro condizioni cumulative che consentono, in virtù della giurisprudenza della Corte, di considerare che i suddetti privilegi costituiscano una compensazione che rappresenti la contropartita di prestazioni effettuate da tale banca per dare esecuzione ad obblighi di servizio pubblico e che, pertanto, siano sottratti alla qualificazione come di aiuto di Stato.

3) *L'articolo 87, paragrafo 1, CE deve essere interpretato nel senso che qualora i privilegi, come quelli di cui trattasi nel procedimento principale, rientrino nell'ambito di applicazione di tale disposizione, lo Stato membro che li ha istituiti è tenuto a seguire la procedura di controllo preventivo prevista dall'articolo 88, paragrafo 3, CE a condizione che tali privilegi siano divenuti un aiuto nuovo dopo l'entrata in vigore del Trattato nello Stato membro interessato e che il periodo limite previsto dall'articolo 15, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio, del 22 marzo 1999, recante modalità di applicazione dell'articolo [88 CE] non sia scaduto, circostanza che spetta al giudice del rinvio verificare.*

4) *Gli articoli 87, paragrafo 1, CE e 88, paragrafo 3, CE devono essere interpretati nel senso che il giudice del rinvio, se ritiene che i privilegi in esame costituiscano, in considerazione della risposta fornita alla seconda questione, aiuti di Stato nuovi, è tenuto a disapplicare le disposizioni nazionali che istituiscono siffatti privilegi a causa della loro incompatibilità con tali disposizioni del Trattato.*

SENTENZA DELLA CORTE

(Prima Sezione)

16 aprile 2015

«Rinvio pregiudiziale – Direttiva 2005/29/CE – Pratiche commerciali sleali – Informazione errata fornita da un'impresa di telecomunicazioni ad un abbonato che ha causato costi aggiuntivi a quest'ultimo – Qualificazione come “pratica commerciale ingannevole”»

Nella causa **C-388/13**, avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell'articolo 267 TFUE, dalla Kúria (Ungheria), con decisione del 14 maggio 2013, pervenuta in cancelleria l'8 luglio 2013, nel procedimento promosso da

Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság
con l'intervento di:
UPC Magyarország Kft.

LA CORTE
dichiara

1) *La direttiva 2005/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 maggio 2005, relativa alle pratiche commerciali sleali delle imprese nei confronti dei consumatori nel mercato interno e che modifica la direttiva 84/450/CEE del Consiglio e le direttive 97/7/CE, 98/27/CE e 2002/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (CE) n. 2006/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio («direttiva sulle pratiche commerciali sleali»), dev'essere interpretata nel senso che la comunicazione, da parte di un professionista a un consumatore, di un'informazione errata, come quella di cui al procedimento principale, dev'essere qualificata come «pratica commerciale ingannevole», ai sensi di tale direttiva, anche qualora tale comunicazione abbia riguardato un solo consumatore.*

2) *La direttiva 2005/29 dev'essere interpretata nel senso che, nell'ipotesi in cui una pratica commerciale sleale soddisfi tutti i criteri indicati all'articolo 6, paragrafo 1, di tale direttiva per essere qualificata come pratica ingannevole nei confronti del consumatore, non occorre ulteriormente verificare se una pratica siffatta sia parimenti contraria alle norme di diligenza professionale, ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 2, lettera a), della suddetta direttiva, perché tale pratica possa legittimamente essere ritenuta sleale e, pertanto, essere vietata ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 1, della stessa direttiva.*

SENTENZA DELLA CORTE

(Terza Sezione)
23 aprile 2015

«Rinvio pregiudiziale – Direttiva 93/13/CEE – Clausole abusive – Contratto di assicurazione – Articolo 4, paragrafo 2 – Valutazione del

carattere abusivo delle clausole contrattuali – Esclusione delle clausole relative all'oggetto principale del contratto – Clausola intesa a garantire la presa a carico delle rate di un contratto di mutuo immobiliare – Inabilità totale al lavoro del mutuatario – Esclusione dal beneficio di tale garanzia in caso di idoneità riconosciuta ad esercitare un'attività retribuita o meno»

Nella causa **C-96/14**, avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell'articolo 267 TFUE, dal Tribunal de grande instance de Nîmes (Francia), con decisione del 26 febbraio 2014, pervenuta in cancelleria il 28 febbraio 2014, nel procedimento

Jean-Claude Van Hove contro CNP Assurances SA

LA CORTE
dichiara

L'articolo 4, paragrafo 2, della direttiva 93/13/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori, deve essere interpretato nel senso che una clausola stipulata in un contratto di assicurazione e intesa a garantire la presa a carico delle rate dovute al mutuante in caso di inabilità totale al lavoro del mutuatario rientra nell'ambito dell'eccezione contenuta in questa disposizione solo nei limiti in cui il giudice del rinvio constati:

– *da un lato che, tenuto conto della natura, dell'economia generale e delle stipulazioni dell'insieme contrattuale di cui la clausola fa parte nonché del suo contesto giuridico e fattuale, tale clausola fissa un elemento essenziale del suddetto insieme che, in quanto tale, caratterizza quest'ultimo e,*

– *dall'altro, che detta clausola è redatta in modo chiaro e comprensibile, vale a dire che essa è non soltanto intelligibile per il consumatore sul piano grammaticale, ma anche che il contratto espone in modo trasparente il funzionamento concreto del meccanismo al quale la clausola si riferisce nonché la relazione tra tale meccanismo e quello prescritto da altre clausole, in modo che il consumatore sia posto in grado di valutare, sul fondamento di criteri precisi e intelligibili, le conseguenze economiche che gliene derivano.*

SENTENZA DELLA CORTE
(Quarta Sezione)

23 aprile 2015

SENTENZA DELLA CORTE

(Quinta Sezione)
23 aprile 2015

«Rinvio pregiudiziale – Previdenza sociale dei lavoratori migranti – Regolamento (CEE) n. 1408/71 – Articoli 13, paragrafo 2, e 17 – Lavoro occasionale in uno Stato membro diverso dallo Stato di residenza – Legislazione applicabile – Rifiuto di concedere assegni familiari e riduzione della pensione di vecchiaia da parte dello Stato di residenza»

Nella causa **C-382/13**, avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell'articolo 267 TFUE, dal Centrale Raad van Beroep (Paesi Bassi), con decisione del 1° luglio 2013, pervenuta in cancelleria il 4 luglio 2013, nel procedimento

C.E. Franzen, H.D. Giesen, F. van den Berg
contro
Raad van bestuur van de Sociale verzekeringsbank

LA CORTE
dichiara

1) L'articolo 13, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (CEE) n. 1408/71 del Consiglio, del 14 giugno 1971, relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità, nel testo modificato e novellato dal regolamento (CE) n. 118/97 del Consiglio, del 2 dicembre 1996, come modificato dal regolamento (CE) n. 1992/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, deve essere interpretato nel senso che il residente di uno Stato membro, che rientra nell'ambito di applicazione di tale regolamento, come modificato, e che lavora per alcuni giorni al mese sulla base di un contratto di lavoro occasionale nel territorio di un altro Stato membro, è assoggettato alla normativa dello Stato di occupazione tanto per i giorni in cui egli svolge un'attività subordinata, quanto per quelli in cui non la svolge.

2) L'articolo 13, paragrafo 2, lettera a), del regolamento n. 1408/71, nel testo modificato e novellato dal regolamento n. 118/97, come modificato dal regolamento n. 1992/2006, in combinato disposto con il paragrafo 1 del medesimo articolo, deve essere interpretato nel senso che, in circostanze come quelle oggetto del procedimento principale, non osta a che un lavoratore migrante, assoggettato alla normativa dello Stato membro di occupazione, riceva, in forza di una normativa nazionale dello Stato di residenza, le prestazioni relative al regime di assicurazione vecchiaia e gli assegni familiari di quest'ultimo Stato.

«Rinvio pregiudiziale – Direttiva 2006/126/CE – Riconoscimento reciproco delle patenti di guida – Rifiuto di uno Stato membro di riconoscere, ad una persona che abbia guidato sotto l'effetto di sostanze stupefacenti, la validità di una patente di guida rilasciata da un altro Stato membro»

Nella causa **C-260/13**, avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell'articolo 267 TFUE, dal Verwaltungsgericht Sigmaringen (Germania), con decisione del 30 aprile 2013, pervenuta in cancelleria il 13 maggio 2013, nel procedimento

Sevda Aykul contro Land Baden-Württemberg

LA CORTE
dichiara

1) Gli articoli 2, paragrafo 1, e 11, paragrafo 4, secondo comma, della direttiva 2006/126/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, concernente la patente di guida, devono essere interpretati nel senso che non ostano a che uno Stato membro, nel cui territorio il titolare di una patente di guida rilasciata da un altro Stato membro temporaneamente soggiorna, rifiuti di riconoscere la validità di tale patente a motivo di un'infrazione che il titolare di quest'ultima ha commesso in detto territorio successivamente al rilascio della patente stessa e che, conformemente alla legge nazionale del primo Stato membro, è di natura tale da determinare l'inidoneità alla guida di veicoli a motore.

2) Lo Stato membro che rifiuta di riconoscere la validità di una patente di guida, in una situazione come quella di cui al procedimento principale, è competente a stabilire i requisiti che il titolare di una patente di guida deve soddisfare per riacquistare il diritto di guidare nel suo territorio. Spetta al giudice del rinvio esaminare se, applicando le proprie norme, lo Stato membro in questione in realtà non si opponga indefinitamente al riconoscimento della patente di guida rilasciata da un altro Stato membro. In tale prospettiva, spetta ad esso verificare se i requisiti previsti dalla normativa del primo Stato membro, conformemente al principio di proporzionalità, non superino i limiti di ciò che è appropriato e necessario per il raggiungimento dell'obiettivo perseguito dalla direttiva 2006/126, consistente nel migliorare la sicurezza della circolazione stradale.

SENTENZA DELLA CORTE(Quarta Sezione)
23 aprile 2015

«Rinvio pregiudiziale – Spazio di libertà, sicurezza e giustizia – Direttiva 2008/115/CE – Norme e procedure comuni in materia di rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare – Articoli 6, paragrafo 1, e 8, paragrafo 1 – Normativa nazionale che impone, in caso di soggiorno irregolare, a seconda delle circostanze, o un’ammenda o l’allontanamento»

Nella causa **C-38/14**, avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dal Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Autónoma del País Vasco (Spagna), con decisione del 17 dicembre 2013, pervenuta in cancelleria il 27 gennaio 2014, nel procedimento

Subdelegación del Gobierno en Guipuzkoa – Extranjería
contro
Samir Zaizoune

LA CORTE
dichiara

La direttiva 2008/115/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, recante norme e procedure comuni applicabili negli Stati membri al rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare, in particolare i suoi articoli 6, paragrafo 1, e 8, paragrafo 1, letti in combinato disposto con l’articolo 4, paragrafi 2 e 3, dev’essere interpretata nel senso che essa osta ad una normativa di uno Stato membro, come quella di cui trattasi nel procedimento principale, che impone, in caso di soggiorno irregolare di cittadini di paesi terzi nel territorio di tale Stato, a seconda delle circostanze, o un’ammenda o l’allontanamento, misure queste applicabili l’una ad esclusione dell’altra.

«Rinvio pregiudiziale – Assicurazione diretta sulla vita – Direttiva 92/96/CEE – Articolo 31, paragrafo 3 – Informazioni da fornire al contraente – Obbligo dell’assicuratore di fornire informazioni supplementari relative ai costi e ai premi in forza di principi generali di diritto nazionale»

Nella causa **C-51/13**, avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte dal Rechtbank Rotterdam (Paesi Bassi), con decisione del 28 novembre 2012, pervenuta in cancelleria il 31 gennaio 2013, nel procedimento

Nationale-Nederlanden Levensverzekering Mij NV
contro Hubertus Wilhelmus Van Leeuwen

LA CORTE
dichiara

1) L’articolo 31, paragrafo 3, della direttiva 92/96/CEE del Consiglio, del 10 novembre 1992, che coordina le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative riguardanti l’assicurazione diretta sulla vita e che modifica le direttive 79/267/CEE e 90/619/CEE (terza direttiva assicurazione vita), deve essere interpretato nel senso che non osta a che un’impresa assicuratrice, sulla base di principi generali di diritto interno, quali gli «standard aperti e/o norme non scritte» in discussione nel procedimento principale, sia tenuta a comunicare al contraente talune informazioni supplementari, oltre a quelle di cui all’allegato II della direttiva in parola, a condizione che le informazioni richieste siano chiare, precise e necessarie alla comprensione effettiva da parte del contraente degli elementi essenziali dell’impegno e che garantiscano una sufficiente certezza del diritto, circostanza che spetta al giudice del rinvio verificare.

2) Gli effetti collegati dal diritto interno alla mancata comunicazione di siffatte informazioni sono, in via di principio, privi di rilevanza quanto alla conformità dell’obbligo di comunicazione all’articolo 31, paragrafo 3, della direttiva 92/96.

SENTENZA DELLA CORTE(Quinta Sezione)
29 aprile 2015**S**ENTENZA DELLA CORTE(Ottava Sezione)
30 aprile 2015

«Rinvio pregiudiziale – Sistema comune d'imposta sul valore aggiunto – Direttiva 2006/112/CE – Articoli 52, lettera c), e 55 – Determinazione del luogo di esecuzione dei servizi – Destinatario del servizio identificato ai fini dell'imposta sul valore aggiunto in diversi Stati membri – Spedizione o trasporto fuori dallo Stato membro in cui la prestazione è stata materialmente eseguita»

Nella causa **C-97/14**, avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell'articolo 267 TFUE, dal Gyulai Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság (Ungheria), con decisione del 17 febbraio 2014, pervenuta in cancelleria il 3 marzo 2014, nel procedimento

SMK kft contro Nemzeti Adó- és Vámhivatal Dél-alföldi Regionális Adó Főigazgatósága, Nemzeti Adó- és Vámhivatal,

LA CORTE
dichiara

L'articolo 55 della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto, nella sua versione in vigore sino al 1° gennaio 2010, deve essere interpretato nel senso che non si applica in circostanze come quelle di cui trattasi nel procedimento principale, in cui il destinatario delle prestazioni di servizi era identificato ai fini dell'imposta sul valore aggiunto al contempo nello Stato membro in cui le prestazioni sono state materialmente eseguite e in un altro Stato membro, poi unicamente in tale altro Stato membro, e in cui i beni mobili materiali cui tali prestazioni erano afferenti sono stati spediti o trasportati fuori dallo Stato membro in cui le prestazioni di servizi sono state materialmente eseguite non in esito a tali prestazioni, ma in seguito alla vendita successiva di tali beni.

SENTENZA DELLA CORTE
(Quinta Sezione)
30 aprile 2015

«Rinvio pregiudiziale – Politica sociale – Licenziamenti collettivi – Direttiva 98/59/CE – Articolo 1, paragrafo 1, primo comma, lettera a) – Nozione di “stabilimento” – Modalità di calcolo del numero di lavoratori licenziati»

Nella causa **C-80/14**, avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell'articolo 267 TFUE, dalla Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division) (Regno Unito), con decisione del 5 febbraio 2014, pervenuta in cancelleria il 14 febbraio 2014, nel procedimento

Union of Shop, Distributive and Allied Workers (USDAW), B. Wilson
contro
WW Realisation 1 Ltd, in liquidazione, Ethel Austin Ltd, Secretary of State for Business, Innovation and Skills

LA CORTE
dichiara

La nozione di «stabilimento» contenuta nell'articolo 1, paragrafo 1, primo comma, lettera a), ii), della direttiva 98/59/CE del Consiglio, del 20 luglio 1998, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di licenziamenti collettivi, deve essere interpretata allo stesso modo della nozione contenuta nella lettera a), i), del medesimo comma.

L'articolo 1, paragrafo 1, primo comma, lettera a), ii), della direttiva 98/59 deve essere interpretato nel senso che esso non osta a una normativa nazionale che preveda un obbligo di informazione e di consultazione dei lavoratori in caso di licenziamento, nel corso di un periodo di 90 giorni, di almeno 20 lavoratori di un particolare stabilimento di un'impresa, e non quando il numero complessivo di licenziamenti in tutti gli stabilimenti o in taluni stabilimenti di un'impresa nel corso del medesimo periodo raggiunge o supera la soglia di 20 lavoratori.



Corte Suprema di Cassazione
Centro Elettronico di Documentazione
Palazzo di Giustizia - Piazza Cavour
00193 - Roma